

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-976 del 28/02/2023
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA CERAMICHE MOMA S.P.A., INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PANARIA BASSA N. 17/A, IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO). (RIF. INT. N. 35/00330200361/35). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1008 del 28/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA **CERAMICHE MOMA S.P.A.**, INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA PANARIA BASSA N. 17/A, IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO). (RIF. INT. N. 35/00330200361/35).

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 152 del 11 febbraio 2008 “Attuazione della normativa IPPC – approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica. Indirizzi alle autorità competenti”;
- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive” e successiva Determinazione regionale n. 16979 del 19/09/2019 “Approvazione rettifiche degli allegati B e C della Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2019”;
- l'Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “*Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della giunta regionale n. 2124/2018*”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

richiamata la **Determinazione n. 881 del 22/02/2019** di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'installazione Ceramiche MoMa S.p.A., avente sede legale in Via Panaria Bassa n. 17/A, in Comune di Finale Emilia (MO), in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale del gestore;

richiamate le **Determinazioni n. 1045 del 05/03/2020 e n. 1831 del 16/04/2021** di modifica non sostanziale AIA;

richiamata la **Det. n. 4045 del 08/08/2022** di modifica generale d'ufficio delle AIA a seguito di verifica normativa relativa agli autocontrolli;

vista la **domanda di modifica non sostanziale AIA** presentata da Ceramiche MoMa S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 29/12/2022 (assunta agli atti con prot. n. 213822 del 30/12/2022) con cui il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali all'AIA, legate al miglioramento del processo produttivo e dell'ambiente di lavoro. In particolare, viene richiesta:

- l'installazione di nuove aspirazioni nel reparto scelta che saranno collocate sulle spazzolatrici dei prodotti finiti, installate prima della macchina che opera la scelta automatica delle mattonelle. L'inserimento di tali aspirazioni ha lo scopo di migliorare il risultato dell'attività automatica di spazzolatura del prodotto finito e, contestualmente, migliorare le condizioni dell'ambiente di lavoro interne del reparto scelta;
- lo smantellamento due linee di scelta e installazione di una nuova linea di rettifica a secco per migliorare la qualità del prodotto finito in pasta bianca e diminuire gli scarti di produzione;
- l'installazione di un nuovo forno di termoretrazione, che sostituisce l'attività di termoretrazione manuale svolta da alcuni addetti;
- l'installazione di nuove apparecchiature da laboratorio (muffola, stufa ed autoclave) che avranno un uso sporadico, non quotidiano e per massimo 4 ore giorno;
- la sostituzione di due macchine digitali con due nuove e collocazione delle esistenti nell'area del laboratorio di ricerca e sviluppo per effettuare prove di stampa su nuovi prodotti;
- proroga all'installazione della vasca di laminazione al 31/12/2023, per la quale è già stata presentata Cila a luglio 2020, a causa della necessità di coinvolgere numerosi soggetti, unita all'instabilità del mercato, all'aumento dei costi energetici e dei materiali durante il 2022;

In dettaglio, nella domanda di modifica suddetta il gestore specifica che:

1. la *capacità produttiva* autorizzata non subirà modifiche;
2. dal punto di vista delle *emissioni in atmosfera*:
 - sarà aggiunto un nuovo punto di emissione **E57** "Aspirazione scelta" che sarà dotato di filtro a maniche (alla domanda viene allegata scheda filtro) e per il quale sono richieste le seguenti caratteristiche: 7600 Nmc/h di portata, 13 m di altezza, 24 h/g di funzionamento e limite di 10 mg/Nmc per l'inquinante "materiale particellare";
 - sarà aggiunto un nuovo punto di emissione **E58** "Aspirazione linea rettifica a secco" che sarà dotato di filtro a maniche (alla domanda viene allegata scheda filtro) e per il quale sono richieste le seguenti caratteristiche: 19000 Nmc/h di portata, 12 m di altezza, 24 h/g di funzionamento e limite di 10 mg/Nmc per l'inquinante "materiale particellare";
 - sarà aggiunto un nuovo punto di emissione **E59** "Termoretrazione" per il quale sono richieste le seguenti caratteristiche: 700 Nmc/h di portata, 12 m di altezza, 8 h/g di funzionamento e nessun inquinante associato. Viene allegata alla domanda scheda tecnica dell'impianto. Si tratta di un'emissione scarsamente rilevante, in quanto compatibile con impianti e attività in

deroga di cui all'articolo 272 comma 1, in particolare il punto dd) della Parte I dell'Allegato IV, alla Parte V del D.Lgs 152/06;

- collegamento al punto di emissione **E1** delle aspirazioni a servizio della nuova muffola per il laboratorio, in analogia alle cappe aspiranti esistenti nel laboratorio di ricerca e sviluppo. Non sono previste variazioni alle caratteristiche autorizzate per il punto di emissione E1;
- al fine di non aumentare il flusso di massa autorizzato per l'inquinante "materiale particellare" sono proposte le seguenti riduzioni di concentrazione:
 - a. per i punti di emissione **E8** ed **E16** da 15 a 11 mg/Nmc;
 - b. per il punto di emissione **E36** da 13 a 11 mg/Nmc;
 - c. per il punto di emissione **E53** da 14 a 10 mg/Nmc;

Le modifiche apportate ridurranno il flusso di massa totale del materiale particellare da emissioni fredde del 0,240 kg/giorno, corrispondente ad una diminuzione del 0,64%.

3. non sono previste variazioni rispetto all'*impatto acustico* associato alle modifiche richieste. Alla domanda di modifica viene allegato documento previsionale d'impatto acustico in cui il tecnico competente in acustica, a seguito delle verifiche previsionali eseguite, dichiara che *"le modifiche oggetto della presente relazione garantiranno il rispetto dei limiti assoluti di immissione, emissione e dei limiti differenziali ai confini e ai ricettori abitativi analizzati"*.
4. dal punto di vista dei *consumi energetici* è previsto un lieve aumento dei consumi di energia elettrica, corrisponde a circa il 2,6% rispetto al consumo energetico del 2021 ed un aumento rispetto al fattore specifico di consumo, che è previsto passi da 0,573 GJ/T a 0,589 GJ/T. A fronte di tale leggero aumento di consumo di energia elettrica, ci si attende un miglioramento nella qualità della produzione e conseguente diminuzione dei prodotti scartati e smaltiti come sottoprodotti/rifiuti. Non sono previste variazioni rispetto ai consumi di energia termica;
5. non sono previste variazioni rispetto ai *consumi idrici*, in quanto modifiche descritte non coinvolgono operazioni produttive richiedenti l'utilizzo di acque di processo e non modificano le capacità produttive aziendali;
6. è previsto un aumento del quantitativo totale dei rifiuti legato all'aumento di polveri ceramiche cotte recuperate dai filtri delle emissioni E57 e E58, parzialmente compensato dalla diminuzione delle piastrelle scartate e, quindi, smaltite come rifiuto. le polveri recuperate dagli impianti di filtrazione suddetti, verranno stoccate all'interno di big bag, collegati all'impianto di filtrazione e trasportati con muletto ad apposito magazzino per poi essere recuperati da operatore autorizzato. La destinazione finale dei rifiuti costituiti da polveri e sfridi di materiale cotto derivante dalle operazioni di taglio e rettifica a secco, sarà al riutilizzo presso terzi per la produzione di impasti ceramici.

Inoltre, viene specificato che Ceramiche MoMa si è iscritta al Registro Regionale dei Produttori di Sottoprodotti ed è in fase di avviamento della gestione di scarti di ceramica cotta e cruda come sottoprodotti e non come rifiuti. Nella nuova configurazione impiantistica, considerando la gestione della maggior parte dei residui di produzione come sottoprodotti e non rifiuti, è attesa una diminuzione della quantità di rifiuti totali dello stabilimento diminuisca;

7. non sono previste variazioni significative rispetto ai livelli raggiunti per gli indicatori di performance;

dato atto che in data 02/12/2022 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale dell'Autorizzazione";

richiamato il contributo tecnico con prescrizioni pervenuto da ARPAE di Modena – Unità Presidio Territoriale di Carpi in data 17/02/2023 (assunto agli atti con prot. n. 29367);

verificato che:

- le schede filtro associate ai nuovi punti di emissione E57 ed E58 risultano conformi ai Criteri CRIAER e s.m.;
- a seguito delle compensazioni proposte si avrà una leggera riduzione dei flussi di massa associati all'inquinante "materiale particellare", mentre i flussi dei restanti inquinanti autorizzati non subiranno variazioni;
- in base al documento previsionale d'impatto acustico non risultano impatti aggiuntivi sui recettori e sono rispettati i limiti a confine. Si rimanda, pertanto, eventuali analisi alla verifica d'impatto acustico prevista come da piano di monitoraggio AIA;
- non si avranno variazioni della capacità massima interessata, delle restanti matrici ambientali e degli indicatori di performance;

valutato che:

- per il punto di emissione E1 non è necessario che il gestore effettui comunicazioni specifiche in quanto non variano le caratteristiche autorizzate e viene solo aggiunta una condotta associata alla muffola, che non impatta sulla portata autorizzata;
- per i nuovi punti di emissione E57 ed E58 è necessario che il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui alla data di messa a regime analisi in triplo per portata ed inquinanti. un'analisi per la portata;
- per il punto di emissione E59 è necessario che il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui alla data di messa a regime analisi un'analisi per la portata;
- che per i punti di emissione E8, E16, E36 ed E53 il gestore invii la prima analisi di autocontrollo prevista dal piano di monitoraggio, successiva al rilascio del presente atto;
- è necessario aggiungere al Piano di monitoraggio delle materie prime e prodotti anche il monitoraggio della voce relativa ai sottoprodotti, in quanto il gestore produce tale output e compare nell'Elenco Regionale di sottoprodotti (data iscrizione 17/03/2021);

considerato che la realizzazione della vasca di laminazione è stata prorogata per più anni e che attualmente risultano, in parte, mitigati gli impedimenti sanitari e di mercato che hanno portato alla concessione delle precedenti proroghe, si ritiene opportuno che il gestore realizzi quanto prescritto in tempi più brevi rispetto al 31/12/2023;

richiamato, inoltre, il verbale di visita ispettiva programmata AIA del 26/05/2023 (assunto agli atti con prot. n. 88003) in cui è stata riscontrata la sostanziale conformità all'AIA ed in cui è stato riportato che:

1. per il punto di emissione E31 era confermata la presenza di una piattaforma mobile, ma non era ancora stato attrezzato lo stesso con l'attrezzatura fissa prevista dalla normativa;
2. era stato effettuato l'adeguamento dello scarico S10, ma l'intervento non era ancora stato ultimato e, pertanto, non era ancora stata inviata attestazione di fine lavori;
3. le valutazioni formulate in merito alla ricaduta odorigena ed al valore obiettivo sarebbero state oggetto di ulteriore analisi;
4. l'area esterna impermeabile (area ex terzo fuoco) interposta tra i due capannoni (esistente e nuovo), dedicata al deposito del prodotto finito ma, anche in parte al deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, risultava priva di rete aziendale di raccolta delle acque meteoriche e, pertanto, in seguito ad eventi piovosi molto intensi si formano dei ristagni di acqua importanti che possono interferire con i rifiuti depositati in tale area;

valutato che in merito ai punti suddetti:

- il gestore dovrà attrezzare il camino del punto di emissione come già prescritto alla sezione D2.2 dell'Allegato 1 dell'AIA;

- il gestore dovrà comunicare il fine lavori associato al punto di scarico S10 ed effettuare quanto già prescritto alla sezione D2.2 dell'Allegato 1 dell'AIA;
- l'eventuale variazione del valore obiettivo autorizzato si valuterà considerando anche i risultati delle indagini olfattometriche effettuate nel 2022, che saranno presentate con il report annuale entro il 30/04/2023;
- si ritiene necessario che il gestore intervenga per eliminare la problematica di ristagno delle acque nell'area esterna impermeabile suddetta, interposta tra i due capannoni; pertanto, alla sezione D2.2 dell'Allegato 1 dell'AIA sarà aggiunta prescrizione specifica;

considerato opportuno aggiornare con il presente atto anche le prescrizioni relative ai metodi di prelievo ed analisi, a guasti e anomalie, agli autocontrolli in riferimento al documento ARPAE Istruzione Operativa I85006/ER, Rev. del 19/04/2022 (data emissione 26/07/2022) "*Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*", aggiornato in base alla normativa vigente;

ritenuto necessario, alla luce delle modifiche impiantistiche richieste ed a seguito dell'eliminazione del reparto terzo fuoco (di cui è già stato preso atto nelle precedenti modifiche AIA), sostituire interamente la sezione **C1.2** "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" con quella riportata nell'allegato al presente atto di modifica AIA;

considerato, inoltre, opportuno sostituire anche la sezione **D2.2** dell'allegato I dell'AIA a seguito dell'adempimento e modifica di alcune prescrizioni, inserendo in tale sezione anche la prescrizione, già cogente, riportata nella Det. n. 4045 del 08/08/2022 relativa agli autocontrolli, citata in premessa nel presente atto;

ritenuto necessario, alla luce delle modifiche e valutazioni riportate nel presente atto, aggiornare e sostituire la sezione **D2.4** "Emissioni in atmosfera" dell'Allegato I dell'AIA;

ritenuto opportuno, per maggiore chiarezza dell'atto, aggiornare oltre alle sezioni dell'Allegato I suddette anche la sezione **D3.1.1** dell'allegato I dell'AIA a seguito dell'aggiunta dei sottoprodotti;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/10/2023, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE e il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
 - le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- per quanto precede,

L'INCARICATO DI FUNZIONE DETERMINA

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare la Modifica Sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal SAC ARPAE con **Determinazione n. 881 del 22/02/2019 e ss.mm.** all'installazione Ceramiche MoMa S.p.A., avente sede legale in Via Panaria Bassa n. 17/A, in Comune di Finale Emilia (MO), in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:
 - a) le sezioni **C1.2** "*Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico*", **D2.2** "*Comunicazioni e requisiti di notifica*", **D2.4** "*Emissioni in atmosfera*" e **D3.1.1** "*Monitoraggio e Controllo materie prime e prodotti*" dell'Allegato I sono integralmente sostituite con quelle riportata nell'allegato al presente atto di modifica.
- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 881 del 22/02/2019**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 881 del 22/02/2019 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Ceramiche MoMa S.p.A. ed al Comune di Finale Emilia – Uff. Ambiente, per il tramite del SUAP dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord - Sede di Finale Emilia;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 7 pagine e n.1 Allegato

ALLEGATO: ALLEGATO 3^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA CERAMICHE MOMA S.P.A..

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. .. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

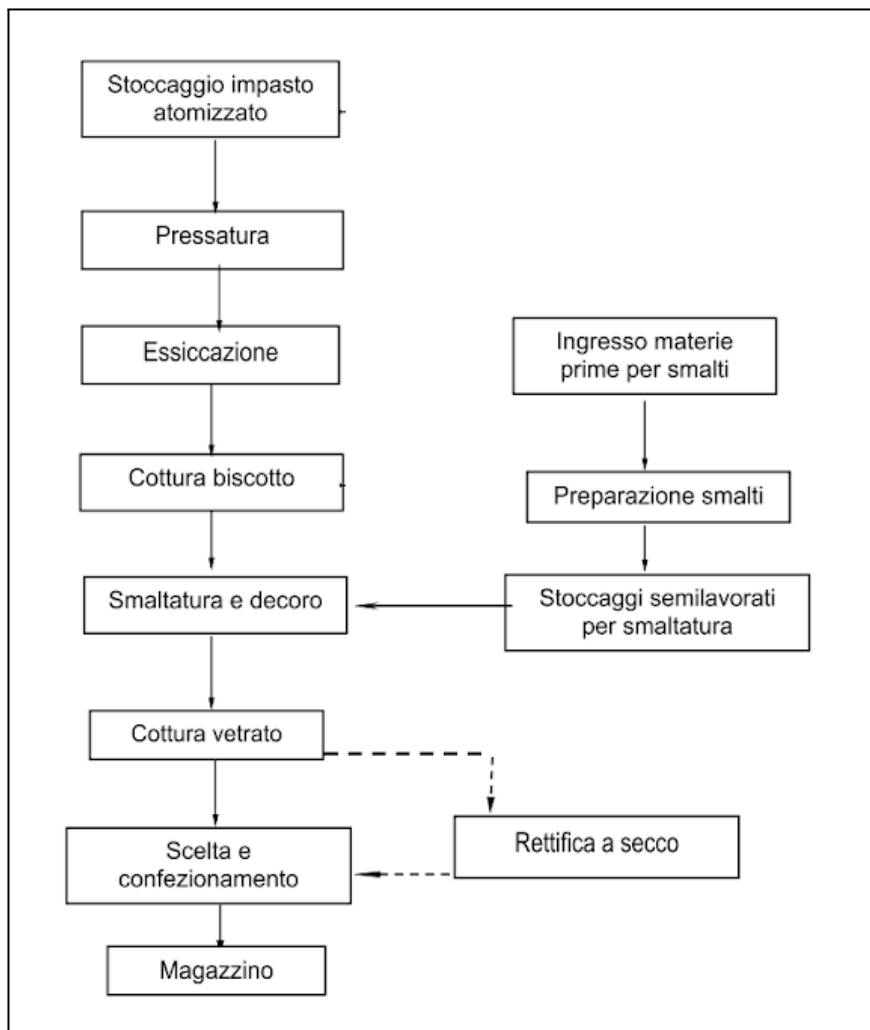
ALLEGATO 3^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA CERAMICHE MOMA S.P.A.

- Rif. int. N. 00330200361/35
- sede legale e produttiva in Via Panaria Bassa n°17/A a Finale Emilia (MO)
- attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5, All. VIII alla Parte Seconda D.Lgs. 152/06)

C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO

Lo stabilimento della Ditta Ceramiche MoMA S.p.A. di Via Panaria Bassa n. 17/A esegue bicottura e produce piastrelle ceramiche da rivestimento interno in maiolica. Sono presenti due linee principali: biscotto e vetrato. Il reparto terzo fuoco nel 2019 è stato definitivamente smantellato, mentre è prevista l'introduzione nel 2023 della fase di rettifica a secco, oltre alle modifiche riportate nella presente determina.

L'assetto impiantistico di riferimento aggiornato è quello descritto nelle relazioni tecniche e rappresentato nelle planimetrie allegate alla documentazione di AIA agli atti.



Si tratta di un tipico ciclo ceramico di ricottura a ciclo parziale le cui fasi sono ampiamente descritte nelle Linee guida di riferimento; pertanto, se ne riporta solo una breve sintesi illustrativa.

Arrivo e stoccaggio atomizzato

L'impasto già umidificato al 7,5% di acqua giunge in stabilimento tramite automezzi da un unico fornitore e, successivamente, viene stoccato in appositi silos. Dai silos di stoccaggio, la polvere viene prelevata ed immessa in un setaccio che ha il compito di eliminare eventuali grumi che potrebbero ostacolare il buon risultato della pressatura.

Nel reparto sono presenti n. 1 buca di scarico, n. 1 setaccio e n. 24 silos di stoccaggio.

Pressatura

La pressatura è la fase del processo di produzione che fornisce alla polvere una consistenza meccanica sufficiente per la sua successiva movimentazione, creando la piastrella cruda. Tramite nastri trasportatori l'impasto viene versato nelle tramogge di carico della pressa. Alla distribuzione uniforme negli stampi provvede un cassetto dosatore posto sotto la tramoggia. L'operazione di pressatura avviene in due fasi consecutive relativamente brevi: nella prima il tampone ha una discesa lenta e costante per consentire l'espulsione di quasi tutta l'aria e la disposizione regolare ed uniforme di tutte le particelle dentro la cavità; nella seconda, invece, il tampone si solleva brevemente per abbassarsi nuovamente con la massima potenza al fine di comprimere ed unire tra di loro queste particelle. Si ottiene così la piastrella cruda, che viene espulsa dalla pressa e trasportata, attraverso un apposito sistema di movimentazione, all'interno degli essiccatoi.

Nel reparto sono presenti n. 5 presse.

Essiccamento

La fase di essiccamento ha la funzione di ridurre il contenuto d'acqua all'interno delle piastrelle crude, al duplice scopo di irrobustire il prodotto e renderlo, quindi, adatto ad essere movimentato e di ridurre il tempo di durata del successivo ciclo di cottura.

Gli impianti utilizzati sono essiccatoi, all'interno dei quali le piastrelle crude vengono a contatto con aria calda proveniente da un generatore.

Al termine del ciclo di essiccamento la piastrella viene trasportata alle linee di smalteria.

Nel reparto sono presenti n. 4 essiccatoi per la linea biscotto.

Cottura biscotto

Le piastrelle essiccate subiscono una prima fase di cottura che avviene a circa 1.000 °C in forni monostrato rapidi. Questa fase del ciclo produttivo consiste nella cottura del pezzo ceramico, realizzato sottoponendo le piastrelle crude ad un ciclo termico, mediante il quale sono conferite ad esse le caratteristiche meccaniche e le proprietà di inerzia chimico-fisica.

Il materiale cotto alimenta direttamente il reparto smalteria, o, con l'utilizzo di macchine automatiche, viene raccolto in carrelli contenitori e parcheggiato nei reparti di produzione.

Nel reparto sono presenti n. 4 forni per la linea biscotto.

Smaltatura e preparazione smalti

La smaltatura è la fase del ciclo produttivo in grado di dotare la superficie del prodotto delle caratteristiche estetiche ed igieniche tipiche dei prodotti ceramici dopo la cottura. L'operazione di smaltatura consiste nella distribuzione, sulla superficie delle piastrelle uscite dalla prima fase di cottura, di diversi materiali dotati di specifiche caratteristiche estetiche: smalti, fiammature, paste serigrafiche, ecc. Sulle linee di smalteria sono presenti diverse stampanti digitali. I semilavorati utilizzati per le diverse applicazioni sono preparati all'interno dello stabilimento tramite la macinazione ad umido delle opportune materie prime (fritte, ossidi metallici, basi serigrafiche, ecc). Gli smalti macinati vengono stoccati in vasche e sono pronti per l'applicazione sulle piastrelle.

Nel reparto sono presenti n. 6 linee di smalteria (che funzionano alternativamente due a due), n. 1 tintometro, n. 11 mulini smalti e n. 6 stampanti a getto d'inchiostro.

Cottura vetrato

Le piastrelle smaltate subiscono una seconda fase di cottura, definita “vetrato”, all’interno di forni a rulli per fissare e vetrificare lo smalto precedentemente applicato. Il materiale cotto passa direttamente alla scelta ed imballo, una parte di esso passa ai cicli di decorazione e cottura in terzo fuoco.

Nel reparto sono presenti n. 4 forni vetrato.

Rettifica a secco

Le piastrelle cotte in uscita dai forni possono essere sottoposte al trattamento di rettifica a secco, ottenuta attraverso il taglio dei lati della piastrella per ottenere i calibri desiderati. Il nuovo impianto di rettifica sarà costituito da diversi moduli automatici costituiti dalle seguenti attrezzature: caricatore, unità di squadratura e bisellatura a secco, controllo dimensionale ed incasellatore, scaricatore.

Al termine della ristrutturazione impiantistica sarà presente n. 1 linea di rettifica a secco.

Scelta

Tutte le piastrelle vengono controllate in termini di dimensioni e di qualità e in funzione dei risultati dei controlli le piastrelle vengono suddivise in classi di scelta, prima di essere opportunamente inscatolate.

Al termine della ristrutturazione impiantistica saranno presenti n. 4 linee di scelta.

Confezionamento e imballaggio

I prodotti scelti sono confezionati in scatole di cartone che, tramite una successione di nastri, giungono nella zona di pallettizzazione dove, automaticamente, si procede alla disposizione delle scatole su pallets. Per proteggere il materiale dagli agenti atmosferici, i pallets confezionati nel reparto scelta, vengono imballati e confezionati mediante forni termoretraibili.

Al termine della ristrutturazione impiantistica saranno presenti n. 2 linee di stoccaggio, n. 3 forni termoretraibili.

Magazzino spedizioni

I pallet su cui sono state posizionate le scatole di prodotto finito vengono stoccati in un apposito parcheggio, situato all’esterno dello stabilimento. Il prodotto è così pronto per essere spedito presso vari clienti.

Sono, inoltre, presenti nel sito e rilevanti a servizio delle attività di cui sopra:

- un laboratorio con funzioni di controllo delle caratteristiche delle materie prime in entrata, della qualità dei semilavorati e del prodotto finito al termine del ciclo stesso, oltre che di progettazione e sviluppo dei nuovi prodotti. A servizio dell’attività di laboratorio è presente un fornello e n.2 stampanti digitali per piccole prove;
- un sistema di vasche di sedimentazione dei reflui industriali;
- filtri per l’abbattimento delle polveri, che sfruttano l’azione meccanica di ventilatori centrifughi per aspirare e depurare l’aria attraverso un sistema di filtraggio a maniche. Le polveri sono stoccate in appositi box e conferite a Ditte autorizzate al recupero;
- filtri per la depurazione dei fumi dei forni, realizzata essenzialmente in due fasi in successione: l’iniezione nei fumi di determinate dosi di una sostanza reagente (calce idrata, cioè idrato di calcio $\text{Ca}(\text{OH})_2$) ed il successivo invio della miscela ad un filtro a maniche per la separazione e raccolta della polvere. La calce idrata agisce come abbattitore degli elementi inquinanti derivanti dalle reazioni chimiche che si generano durante il processo di cottura delle piastrelle, in particolare il fluoro. Il materiale raccolto dalla depurazione dei fumi dei forni (calce esausta), considerato un rifiuto pericoloso, viene conferito a ditte autorizzate allo smaltimento;

- impianti per il recupero di calore dai forni;
- impianto di recupero di calore per scambio termico.

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'installazione è tenuto a presentare ad **Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia** **annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:

- i dati relativi al piano di monitoraggio;
- un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
- un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
- documentazione attestante il possesso/mantenimento dell'eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile in accordo con la Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano le **sanzioni previste dall'art. 29-quattordecies comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve **comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'installazione** (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera *l*) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia. Tali modifiche saranno valutate da Arpae di Modena ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. Arpae di Modena, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *l-bis*) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare ad Arpae di Modena una nuova domanda di autorizzazione.

3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, **informa Arpae di Modena** in merito ad **ogni nuova istanza presentata dall'installazione** ai sensi della normativa in materia di *prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della normativa in *materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena ed i Comuni interessati in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone Arpae di Modena.

6. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena **entro 24 ore dall'accertamento**. I superamenti dei valori limite emissivi autorizzati potranno essere suscettibili di sanzioni secondo l'art. 29-quattordicesimo comma 3 e comma 4 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.
7. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria **l'integrazione del Piano di Monitoraggio programmando specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Pertanto, il gestore deve **trasmettere ad Arpae di Modena, entro la scadenza disposta dalla Regione Emilia Romagna con apposito atto, una proposta di monitoraggio** in tal senso.
 In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la *validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo*. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di modifica non sostanziale dell'AIA);
8. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (presentata in sede di invio del report annuale relativo all'anno 2014) ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee.
9. relativamente al punto di emissione **E31**, al fine del raggiungimento del foro di campionamento, al momento si ritiene accettabile l'utilizzo della una piattaforma mobile, la quale dovrà essere disponibile presso l'azienda. Il gestore **entro il 30/06/2024**, dovrà comunque provvedere ad installare sul camino in oggetto dell'attrezzatura prevista dalle norme tecniche ai fini del campionamento (riportate alla successiva sezione D2.4) e dovrà dare comunicazione dell'avvenuta realizzazione ad ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia;
10. il gestore dovrà comunicare ad ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia la data di fine dei lavori associati all'adeguamento dello scarico S10. A tale comunicazione dovrà essere allegata breve relazione dei lavori eseguiti ed attestazione fotografica;
11. il gestore **entro il 30/09/2023** dovrà realizzare la vasca di laminazione il cui progetto è stato presentato in ambito del procedimento di screening, allegato anche alla modifica sostanziale AIA e valutato dal Consorzio della Bonifica Burana, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi. Per l'esecuzione della vasca di laminazione Ceramiche MOMA dovrà rapportarsi con il Consorzio stesso e ricevere regolare concessione. **Entro i successivi 30 giorni alla scadenza suddetta** dovrà essere inviata ad ARPAE di Modena, Comune di Finale Emilia e Consorzio della Bonifica di Burana relazione tecnica dei lavori eseguiti, con attestazione fotografica. A realizzazione avvenuta, se risulteranno modificati gli scarichi di acque meteoriche, dovrà essere presentata domanda di modifica non sostanziale con rettifica del quadro riassuntivo degli scarichi. In ogni caso, dovrà essere presentata planimetria della rete idrica aziendale, illustrante tutti i manufatti ed adeguamenti realizzati per quanto riguarda le reti interne, corredata di legenda aggiornata. In caso di produzione di terre e rocce da scavo

derivanti dall'opera di escavazione per la vasca di laminazione dovranno essere espletate le procedure previste dal D.lgs. 120/2017.

12. il gestore **entro il 14/04/2023** dovrà presentare ad ARPAE di Modena e Comune di Finale Emilia un progetto, con tempistiche di realizzazione, volto all'eliminazione della problematica di ristagno delle acque nell'area esterna impermeabile tra il vecchio ed il nuovo capannone, vicino all'ex area terzo fuoco. L'intervento potrebbe essere ricondotto all'interno del progetto, ancora da realizzare, di adeguamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche in acque superficiali in regime di invarianza idraulica;
13. nel caso in cui il gestore tornasse ad usufruire delle acque di pozzo, a seguito di ripristino delle caratteristiche idonee all'utilizzo, ne dovrà dare comunicazione anticipata ad ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia. In ogni caso, si rammenta che il prelievo di acqua da pozzo dovrà avvenire secondo quanto regolato dalla concessione di derivazione di acqua pubblica, competenza dell'Unità Polo specialistico Demanio idrico Acque - sede di Modena dell'ARPAE.

D2.4 Emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - Macinazione smalti e smalteria + Prove Laboratorio + Muffola (§)	PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - Pulizia pneumatica reparto argilla e supero presse	PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - Essiccatoio Biscotto (ES3)
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	30.000	1.200	6.000
Altezza minima (m)	-	8	13	8
Durata (h/g)	-	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	10	15	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	5	5	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	-
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale per portata e polveri	Semestrale per portata e polveri	-

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(§) in dettaglio E1 aspira: 11 mulini, preparazione e pesatura paste serigrafiche, 6 linee smalteria biscotto, laboratorio, 3 cabine verniciatura a spruzzo.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - Forno Biscotto F3B	PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – By – Pass Camino Forno Biscotto F3B	PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - Camino raffreddamento Forno Biscotto F3B (§)	PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - Silos argilla e presse (#)	PUNTO DI EMISSIONE N. 10 – By – Pass Camino Forno Biscotto F1B	PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - Due Forni Biscotto (F1B, F4B)
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	(*)	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	16.000	16.000	29.000	18.000	16.000	37.000
Altezza minima (m)	-	15	16	9	11,5	15	15
Durata (h/g)	-	24	emergenza	24	24	emergenza	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	5	-		11	-	5
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (**)	UNI 11768:2020	5	-		5	-	5
Fluoro (mg/Nm ³)	ISO 15713:2006; UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)	3,5	-		-	-	3,5
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	150	-		-	-	150
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	345 (°)	-		-	-	345 (°)
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto con calce idrata	-		Filtro a tessuto	-	Filtro a tessuto con calce idrata
Frequenza autocontrolli	-	Trimestrale per portata, polveri, F Annuale per NO _x	-		Semestrale per portata, polveri	-	Trimestrale per portata, polveri, F Annuale per NO _x

(*) rif. prescrizione n. 7

(**) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(#) mediante sdoppiamento del condotto terminale (prima dei filtri relativi), E8 aspira assieme ad E16: n. 24 silos argilla e n. 2 presse (P1-A e P1-B relative al forno F1B).

(§) quota a parte di raffreddamento indiretto + soffiaggio finale diretto

(°) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - Silos argilla e presse (#)	PUNTO DI EMISSIONE N. 17 - By - Pass Camino Forno Bicottura F1V	PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - By - Pass Camino Forno Bicottura F2V	PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - Camino raffreddamento forno Bicottura F2V (raffredd. Indiretto)	PUNTO DI EMISSIONE N. 19/A - Camino raffreddamento forno Bicottura F2V (soffiaggio finale diretto)
Messa a regime	-	(*)	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	18.000	15.000	15.000	20.000	20.000
Altezza minima (m)	-	12	10	10	10	10
Durata (h/g)	-	24	emergenza	emergenza	24	24 (periodo primavera/estate)
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	11	-	-	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (**)	UNI 11768:2020	5	-	-	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto	-	-	-	-
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale per portata e polveri	-	-	-	-

(*) rif. prescrizione n. 7

(**) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(#) mediante sdoppiamento del condotto terminale (prima dei filtri relativi), E16 aspira assieme ad E8: n. 24 silos argilla e n. 2 presse (P1-A e P1-B relative al forno F1B).

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione - Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 19/B - Scambiatore di calore forno Bicottura F2V (alternativo ad E19A)	PUNTO DI EMISSIONE N. 20 - Camino raffreddamento forno Bicottura F1V (raffredd. Indiretto)	PUNTO DI EMISSIONE N. 20/A - Camino raffreddamento forno Bicottura F1V (soffiaggio finale diretto)	PUNTO DI EMISSIONE N. 20/B - Scambiatore di calore forno Bicottura F1V (alternativo ad E20A)
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	36.000	20.000	20.000	30.000
Altezza minima (m)	-	10	10	10	10
Durata (h/g)	-	24 (periodo autunno/inverno)	24	24 (periodo primavera/estate)	24 (periodo primavera/estate)

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 21 - Essiccatoio Biscotto ES1	PUNTO DI EMISSIONE N. 22 - Forno Bicottura F1V	PUNTO DI EMISSIONE N. 30 - By - Pass Camino Forno Biscotto F4B	PUNTO DI EMISSIONE N. 31 - Camino raffreddamento Forno Biscotto F4B (°)	PUNTO DI EMISSIONE N. 32 - Serigrafie digitali + emergenza rep. Smalteria
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	7.000	20.000	16.000	25.000	7.000
Altezza minima (m)	-	12	15	16	10	10
Durata (h/g)	-	24	24	emergenza	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	-	5	-	-	10
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	-	5	-	-	-
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	-	0,29	-	-	-
Fluoro (mg/Nm ³)	ISO 15713:2006; UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)	-	3,5	-	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	-	48	-	-	-
Aldeidi (mg/Nm ³)	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	-	9,55	-	-	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	150	-	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	-	345 (**)	-	-	-
Concentrazione di odore UO/m ³	UNI EN 13725:2022		3000 (!)	-	-	-
Impianto di depurazione	-	-	Filtro a tessuto con calce idrata	-	-	Filtro a tessuto

Frequenza autocontrolli	-	-	Trimestrale per portata, polveri, F e Concentrazione di odore Semestrale per SOV e Aldeidi Annuale per Pb, NO _x	-	-	Semestrale per portata, polveri
-------------------------	---	---	--	---	---	---------------------------------

(°) quota a parte di raffreddamento indiretto + soffiaggio finale diretto

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato poiché il generatore di calore è alimentato a gas metano

(!) Il valore specificato è da intendersi come valore guida: in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.20**

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 33 – By – Pass Camino Forno Bicottura F3V	PUNTO DI EMISSIONE N. 34 - Camino raffreddamento Forno Bicottura (F3V) (§)	PUNTO DI EMISSIONE N. 35 - Forno Bicottura F3V	PUNTO DI EMISSIONE N. 36 – n. 2 presse (P2 e P3) e nastri trasporto argille
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	(#)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	8.000	26.000	8.000	30.000
Altezza minima (m)	-	16	15	15	13
Durata (h/g)	-	emergenza	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	-	-	5	11
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	-	-	5	5
Piombo (mg/Nmc)	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	-	-	0,29	-
Fluoro (mg/Nmc)	ISO 15713:2006; UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2	-	-	3,5	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nmc)	UNI EN 12619:2013	-	-	48	-
Aldeidi (mg/Nmc)	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	-	-	9,55	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	150	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	-	-	345 (°)	-

Concentrazione di odore UO/m3	UNI EN 13725:2022	-	-	3000 (!)	-
Impianto di depurazione	-	-	-	Filtro a tessuto con calce idrata	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	-	-	Trimestrale per portata, polveri, F e Concentrazione di odore Semestrale per SOV, Aldeidi Annuale per Pb, NO _x	Semestrale per portata, polveri

(#) rif. Prescrizione n. 7

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(§) quota a parte di raffreddamento indiretto + soffiaggio finale diretto

(°) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato poiché il generatore di calore è alimentato a gas metano

(!) Il valore specificato è da intendersi come valore guida: in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.20**

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 37 - Essiccatoio Biscotto (ES4)	PUNTO DI EMISSIONE N. 38 – By pass recupero calore essiccatoi (ES3 - ES4)	PUNTO DI EMISSIONE N. 39 – By – Pass Recupero calore 1° e 2° raffreddamento finale F1B	PUNTO DI EMISSIONE N. 40 – By – Pass Recupero calore raffreddamento lento F1B
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	6.000	15.000	18.500	13.500
Altezza minima (m)	-	8	9,5	12,5	12
Durata (h/g)	-	24	Emergenza	Emergenza	Emergenza

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 41 – Essiccatoio biscotto ES2	PUNTO DI EMISSIONE N. 42 – By – Pass Camino Forno Biscotto F2B	PUNTO DI EMISSIONE N. 43 – By – Pass Recupero calore raffreddamento lento F2B	PUNTO DI EMISSIONE N. 44 – By – Pass Recupero calore 1° e 2° raffreddamento finale F2B
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	7.000	16.000	13.500	18.500
Altezza minima (m)	-	12	15	12	12,5
Durata (h/g)	-	24	emergenza	emergenza	emergenza
Frequenza autocontrolli	-	--	--	--	--

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 46 - Forno Biscotto F2B	PUNTO DI EMISSIONE N. 48 – By – Pass Recupero calore 1° e 2° raffreddamento finale F4V	PUNTO DI EMISSIONE N. 49 – By – Pass Recupero calore raffreddamento lento F4V
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	21.000	18.500	13.500
Altezza minima (m)	-	14	12,5	12
Durata (h/g)	-	24	emergenza	emergenza
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)	5	--	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	5	-	-
Fluoro (mg/Nmc)	ISO 15713:2006; UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)	3,5	-	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	150	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	345 (**)	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto con calce idrata	-	-
Frequenza autocontrolli	-	Trimestrale per portata, polveri, F Annuale per NOx	-	-

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato poiché il generatore di calore è alimentato a gas metano

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 50 – By – Pass Camino Forno Bicottura F4V	PUNTO DI EMISSIONE N. 51 - Forno Bicottura F4V	PUNTO DI EMISSIONE N. 53 – Aspirazione n.1 pressa – P4 + buca di scarico “pasta bianca”	PUNTO DI EMISSIONE N. 54 - Forno Bicottura F2V
Data messa a regime	-	A regime	A regime	(#)	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	16.000	21.000	18.000	20.000
Altezza minima (m)	-	15	14	13	15
Durata (h/g)	-	emergenza	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)	-	5	10	5
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	-	5	5	5
Piombo (mg/Nmc)	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	-	0,29	-	0,29

Fluoro (mg/Nmc)	ISO 15713:2006; UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)	-	3,5	-	3,5
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nmc)	UNI EN 12619:2013	-	48	-	48
Aldeidi (mg/Nmc)	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	-	9,55	-	9,55
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	150	-	150
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	-	345 (**)	-	345 (**)
Concentrazione di odore UO/m ³	UNI EN 13725:2022	-	3000 (!)	-	3000 (!)
Impianto di depurazione	-	-	Filtro a tessuto con calce idrata	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto con calce idrata
Frequenza autocontrolli	-	-	Trimestrale per portata, polveri, F e Concentrazione di odore Semestrale per SOV, Aldeidi Annuale per Pb, NOx	Semestrale per portata, polveri	Trimestrale per portata, polveri, F e Concentrazione di odore Semestrale per SOV, Aldeidi Annuale per Pb, NOx

(#) rif. Prescrizione n. 7

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato poiché il generatore di calore è alimentato a gas metano

(!) Il valore specificato è da intendersi come valore guida: in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.20**

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. 55 – Aspirazione spazzole scelta	PUNTO DI EMISSIONE N. 56 – Linea di rettifica	PUNTO DI EMISSIONE N. 57 – Forno di termoretrazione
Messa a regime	-	(*)	(*)	(*)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	7600	19000	700
Altezza minima (m)	-	13	12	12
Durata (h/g)	-	24	24	8
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	10	10	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (**)	UNI 11768:2020	5	5	-

Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	-
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale per portata e polveri	Semestrale per portata e polveri	-

(*) rif. prescrizioni n. 3, 4 e 5

(**) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Le seguenti sigle corrispondono a “Prelievi Aria Forno” e sono riportate solo per completezza dell’AIA, ma non costituiscono punti di emissione in atmosfera: **E15** – Prelievo Aria Forno F1B; **E45** – Prelievo Aria Forno F2B; **E47** – Prelievo Aria Forno F4V; **E55** – Prelievo Aria Forno F1V ed **E56** – Prelievo Aria Forno F2V

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell’installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell’Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente.

Conformemente a quanto indicato nell’Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell’Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell’Autorità Competente per il controllo (Arpa e APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas** e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 (comma 9): “...*Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*”, sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “...*La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione*”, **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.**

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di

persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota > 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare, devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure, nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti e i parametri riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae-SAC di Modena, sentita l'Autorità competente per il controllo (Arpae-APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati o quelli già autorizzati per i quali non è stata ancora eseguita la messa in esercizio (**E57, E58 ed E59**) con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia (MO). Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia (MO) **i dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero, i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati**, in particolare:

- relativamente ai punti di emissione **E57 ed E58** portata ed inquinanti autorizzati su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
 - per il punto di emissione **E59** un unico prelievo per portata alla data di messa a regime;
5. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
 6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
 7. il gestore per i punti di emissione **E8, E16, E36 ed E53** per i quali sono stati ridotti dei limiti di concentrazione, senza modifica dell'impianto associato e delle restanti caratteristiche autorizzate, dovrà inviare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO) i risultati delle le analisi relative al primo autocontrollo previsto dal piano di monitoraggio, successivo al rilascio del presente atto di modifica AIA.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

8. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza.
9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena **per almeno cinque anni**. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
10. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. Per gli **impianti funzionanti a ciclo continuo (forni)** i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le

fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad es. annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie, oppure, con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione). Le registrazioni devono essere tenute a disposizione per almeno **cinque anni**.

11. dovrà essere posta particolare cura nella verifica del funzionamento delle fotocellule che monitorano l'afflusso di materiale al forno, collocandole in posizioni che non possano risentire di eventuali interferenze di segnale.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento. Nel caso specifico di anomalie del funzionamento e/o guasti degli impianti di abbattimento delle emissioni calde, qualora il ripristino delle condizioni autorizzate si protragga oltre le 12 ore, il gestore deve comunque fermare l'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore o comunque portarlo a condizioni di funzionamento tali da garantire il rispetto dei limiti fissati (ad es. mancato carico delle piastrelle per forni in brandeggio).

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché, in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

13. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs. 152/06**, indicando:
 - il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;

- il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

- a) per tutte le emissioni fredde, è **escluso l'obbligo di comunicazione**, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro entro il termine di una settimana;
- b) in caso di anomalie di impianti associati ad emissioni calde di **durata superiore a 1 ora**, è escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi:
 - I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
 - II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);
 - III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena **per almeno per 5 anni**.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

14. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n°6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte e tenuti a disposizione in Azienda, unitamente ai certificati analitici, per almeno cinque anni. I dati di cui al Modulo n° 6 devono essere inviati annualmente all'Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1.
15. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;

- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

ALTRE PRESCRIZIONI

16. I sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinamento possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura.
17. I forni devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del **funzionamento degli stessi**. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte di Arpae.

Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni** (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la **fermata possa superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.

18. il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto;
19. L'azienda è tenuta, quando necessario, ad effettuare pulizie periodiche dei piazzali al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.
20. La verifica del rispetto del **valore obiettivo di emissione delle sostanze odorigene** fissato, deve essere effettuata per i punti di emissione E22, E35, E51 ed E54 con cadenza trimestrale (4 analisi/anno), contestualmente con i monitoraggi periodici previsti per gli altri inquinanti (portata, polveri e fluoro) nel piano di monitoraggio delle medesime emissioni.

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di *concentrazione di odore*, che in termini di *flusso di odore*.

Il valore di 3000 OuE/m³ deve essere inteso come “valore obiettivo” e non come valore limite di emissione. In caso di un suo eventuale superamento in uno dei monitoraggi periodici del gestore, dovrà essere data comunicazione ad Arpae nei tempi tecnici strettamente necessari allegando relazione tecnica descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l’effettuazione dei controlli.

In base alla valutazione complessiva dei dati e delle evidenze riscontrabili in tale relazione tecnica, nonché, ai riscontri inerenti l’assenza/presenza di problematiche di emissioni odorogene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta del gestore, l’Autorità Competente potrà prevedere opportune modifiche autorizzative relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all’adeguamento del valore obiettivo di emissione odorigena ed alla eventuale realizzazione dei piani di adeguamento.

Nel caso in cui i campionamenti a camino non evidenzino il rispetto del valore atteso indicato per ciascuna emissione di interesse e congiuntamente si siano manifestate criticità di odori, il Gestore è tenuto a comunicare quali interventi di mitigazione intenda adottare.

D3.1.1. Monitoraggio e Controllo materie prime e prodotti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Ingresso di impasto per supporto (atomizzato)	procedura interna	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Ingresso di materie prime per smalti	procedura interna	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Ingresso in stabilimento di materie prime additivi	procedura interna	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Consumo reagenti per impianti depurazione aria	procedura interna	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Prodotto finito versato a magazzino	procedura interna	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Sottoprodotti originati (suddivisi per categoria)	procedura interna	mensile	Triennale	elettronica e/o cartacea	annuale

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 22 fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.